

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, BATTAGLIA, FABIANI, FRANZA, LEPORE,
NENNI Giuliana, PREZIOSI e RUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1967

Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Quando fu elaborata la legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il problema della durata in carica dei componenti del Consiglio non fu oggetto di particolare dibattito.

Qualcuno propose di portare la durata a cinque anni (seduta 20 gennaio 1955 della Camera dei deputati); ma in definitiva, senza rilevanti contrasti, rimase fermo il proposto termine triennale (articolo 7 della legge 5 gennaio 1957, n. 33).

Ma a mano a mano che l'Istituto si consolidava e si inseriva nel sistema costituzionale, appariva quel termine troppo breve, come era rilevato anche da qualche studioso (l'attuale Giudice costituzionale Chiarelli) che più specificamente commentava quelle norme.

Invero un organo di natura prevalentemente consultiva, come il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dovrebbe avere, per ciò stesso, una durata, che, fra l'altro, valga ad armonizzare il lavoro e

ad affinare le competenze dei suoi membri: ed in realtà in altri Paesi, nel più recente ordinamento di Corpi consimili (come la Francia, con la ordinanza 29 dicembre 1958, articolo 9), è stato stabilito un termine quinquennale.

La breve durata del CNEL, con le sue laboriose e ravvicinate rinnovazioni, non giova alla proficua continuità di funzionamento del Consiglio, rendendo qualche volta impossibile portare a termine i suoi lavori più impegnativi che, nonostante molto vicini a soluzione, debbono poi essere affrontati *ex novo* da un successivo CNEL, dopo la lunga stasi di lavoro che ogni rinnovazione impone.

Rendendosi conto di siffatte esigenze e di altre che hanno anche portato al termine quinquennale la durata dei Consigli comunali e provinciali, il Governo, con il suo disegno di legge n. 920, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica l'11 dicembre 1964, con « modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », ha proposto (articolo 2) fra

l'altro di elevare da tre a quattro anni la durata in carica dei membri del Consiglio « allo scopo (è detto nella Relazione) di conseguire, con la maggiore continuità funzionale degli organi consiliari, la più feconda collaborazione del CNEL con il Parlamento ed il Governo nelle materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale ».

Tale disegno di legge governativo, già assegnato alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica, non ha avuto sino ad oggi corso perchè il tema delle « modifiche alla composizione » del CNEL è tuttora controverso e forse non è ancora maturo per la decisione.

Sulla proposta della maggiore durata in carica dei componenti del CNEL sembra realizzarsi una convergenza od addirittura una unanimità; tanto appare manifesta la utilità, anzi la necessità, di dare al Consiglio un più adeguato termine di attività, che può essere congruamente fissato in cinque anni, anzichè nei tre attualmente previsti nell'articolo 7 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

I proponenti pertanto, senza in nulla pregiudicare nella parte sostanziale il corso del disegno di legge n. 920 sopra ricordato, confidano che il Senato della Repubblica voglia intanto approvare, con opportuna premura, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.